

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

*Attesto che il Senato della Repubblica,  
il 14 aprile 2010, ha approvato il seguente disegno di legge,  
d'iniziativa del Governo:*

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto previsto dall'articolo 42 della Convenzione stessa.

## Art. 3.

*(Modifiche al codice penale in materia di tratta di persone)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 600, il terzo comma è abrogato;

b) all'articolo 601, il secondo comma è abrogato;

c) all'articolo 602, il secondo comma è abrogato;

d) dopo l'articolo 602-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 602-*ter.* - (*Circostanze aggravanti*)

– La pena per i reati previsti dagli articoli

600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:

*a)* se la persona offesa è minore degli anni diciotto;

*b)* se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;

*c)* se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di

realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà».

Art. 4.

*(Clausola di invarianza)*

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

IL PRESIDENTE

